

COMUNICATO

Informazioni utili per l'accesso alla piattaforma e presentazione della domanda per il ristoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 33/2026 - Credito imposta gasolio crisi in Medio Oriente. Marzo-giugno 2026.

Si dà notizia che in ossequio all'art. 3 del decreto-legge 33/2026, sarà possibile presentare istanza per il ristoro, nel limite del 70% della maggiore spesa sostenuta nei mesi da marzo a giugno 2026, per l'acquisto di gasolio, rispetto al costo che avrebbero sostenuto acquistando lo stesso quantitativo al prezzo medio del mese di mese di febbraio dello stesso anno.

L'individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per il riconoscimento del credito d'imposta, i beneficiari del ristoro presentano l'istanza esclusivamente attraverso la predetta piattaforma.

L'impresa richiedente accede alla piattaforma tramite SPID/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procede con l'inserimento di un'unica istanza.

L'utente seleziona preliminarmente il soggetto per cui intende operare:

- sé stesso, impresa di cui è titolare (per ditta individuale);
- impresa di cui è rappresentante legale o incaricato.

Non è possibile delegare altri soggetti per le fasi di autenticazione ed autorizzazione all'accesso alla piattaforma. Il soggetto autenticato ed autorizzato può indicare eventuale soggetto terzo (persona delegata) per i successivi accessi alla piattaforma.

Il periodo di apertura della piattaforma per l'inserimento delle istanze (presumibilmente i primi quindici giorni del mese di settembre 2026) è stabilito con avviso sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le imprese ammesse alla presentazione dell'istanze, individuate attraverso il codice fiscale, saranno verificate dalla piattaforma tra quelle regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 ed il 30 giugno 2026.

Le imprese straniere aventi stabile organizzazione in Italia - e pertanto ammesse al ristoro - ma non iscritte al REN, potranno presentare richiesta attraverso la piattaforma solo previa istanza da inviare all'help desk della piattaforma all'indirizzo e-mail ivi indicato, precisando la propria ragione sociale, partita IVA ed indirizzo della sede in Italia, così da consentire alla direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto di autorizzarne l'accesso.

La piattaforma, al termine del periodo di apertura, effettua il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante ad ogni beneficiario attraverso la formula:

$$0,70 [(totale\ colonna\ D\ del\ file\ fatture)-(totale\ litri\ acquistati\ nei\ 4\ mesi)*1,70087]/1,22$$

In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l'inserimento dell'istanza in piattaforma è necessario che l'impresa sia in grado di indicare:

- **I litri di gasolio** complessivamente acquistati, e riferiti esclusivamente per i veicoli ammessi a ristoro (veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5ton e veicoli per trasporto persone mediante autobus di categoria M2 ed M3, **adibiti ad**

uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI) separatamente per ciascuno dei quattro mesi interessati: marzo, aprile, maggio e giugno 2026. I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese (compreso l'HVO), dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell'istanza nelle apposite 4 caselle che saranno visibili a video;

- **Le targhe dei veicoli** in disponibilità dell'impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro. A tal fine la piattaforma mostrerà l'elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa:
 - o di categoria N e classe ambientale Euro V ed Euro VI di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per le imprese di trasporto di merci in conto terzi;
 - o di categoria M2 ed M3 e classe ambientale Euro V ed Euro VI per le imprese di trasporto di persone in conto terzi.

L'impresa dovrà semplicemente selezionare quelli per cui ha acquistato il gasolio ammesso a ristoro. Sarà inoltre possibile inserire direttamente a video le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell'elenco proposto in piattaforma.

Infine, è opportuno che l'impresa predisponga il file _fatture conformemente al modello excel allegato al presente comunicato, ivi riportando, nelle singole colonne:

A – riferimenti fattura:

va riportato, a seconda del caso:

- l'identificativo SDI della fattura;
- il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;
- nel caso di acquisti effettuati all'estero, il numero della fattura seguito dal segno “–” e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio.

B – tipo fattura:

- indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.
- indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.

C – importo lordo IVA:

indicare il totale della fattura, comprensivo dell'IVA.

D – importo carburante rimborsabile lordo IVA:

indicare la quota parte della fattura riferita, al lordo dell'IVA, all'acquisto di gasolio utilizzato per il rifornimento dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma.

E – nazione di emissione:

indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura. Si allega l'elenco dei codici ammessi. (Per esempio, per fattura emessa in Austria inserire il codice AT).

Allegato – Codici a due cifre per nazione di emissione

<u>AT - Austria</u>	<u>BE - Belgio</u>
<u>BG - Bulgaria</u>	<u>CY - Cipro</u>
<u>HR - Croazia</u>	<u>DK - Danimarca</u>
<u>EE - Estonia</u>	<u>FI - Finlandia</u>
<u>FR - Francia</u>	<u>DE - Germania</u>
<u>GR - Grecia</u>	<u>IE - Irlanda</u>
<u>IS - Islanda</u>	<u>IT - Italia</u>
<u>LV - Lettonia</u>	<u>LI - Liechtenstein</u>
<u>LT - Lituania</u>	<u>LU - Lussemburgo</u>
<u>MT - Malta</u>	<u>NO - Norvegia</u>
<u>NL - Paesi Bassi</u>	<u>PL - Polonia</u>
<u>PT - Portogallo</u>	<u>CZ - Repubblica Ceca</u>
<u>RO - Romania</u>	<u>SK - Slovacchia</u>
<u>SI - Slovenia</u>	<u>ES - Spagna</u>
<u>SE - Svezia</u>	<u>HU - Ungheria</u>